

polimeri europa




"Schede Dati di Sicurezza: le principali novità"

Daniela Tolentino

Milano, 14 ottobre 2010

eni

Schede Dati di Sicurezza: integrazione GHS-CLP-REACH



Le Schede Dati di Sicurezza sono uno dei tanti esempi di interazione tra i Regolamenti REACH e CLP, in quanto sono regolamentate dal primo e influenzate dalle variazioni di classificazione previste dal CLP e dai dati ottenuti dall'applicazione del REACH.



eni


polimeri europa

Cosa prevede il REACH in materia di SDS

Titolo IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.

- Art. 31: Prescrizioni relative alle Schede di Dati di Sicurezza
- **In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/155/CE**



Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell'Allegato II e ora modificati dal nuovo Regolamento.



eni

polimeri europa

Cosa prevede il REACH in materia di SDS

Le SDS per tutte le sostanze e miscele pericolose immesse sul mercato, ad oggi, devono essere redatte in conformità all'Allegato II del Regolamento REACH in quanto il titolo relativo alle SDS è entrato in vigore a giugno 2007.

Comunicazione Ministeriale del 13 marzo 2007: non necessariamente è obbligatorio predisporre le SDS così come richiesto dall'Allegato II a meno che non siano disponibili **nuove informazioni** sulle sostanze o miscele che ne rendano necessario un aggiornamento. In questo caso, la SDS va redatta in conformità all'Allegato II del REACH.



eni

polimeri europa

Schede Dati di Sicurezza

- Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel REACH.
- E' ancora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva 2001/58/CE.
- E' prevista **l'inversione delle Sezioni 2 e 3.**
- E' previsto l'inserimento **dell'indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile** della compilazione.
- Per le sostanze **PBT e vPvB** è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all'Allegato XIII).
- Se è richiesto un CSR, sono annessi gli **scenari di esposizione** rilevanti che coprono tutti gli **usi identificati.**



eni

polimeri europa

Aggiornamento SDS

- La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall' Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni:
 - quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - quando viene rilasciata o rifiutata un' autorizzazione;
 - quando viene imposta una restrizione.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione" con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti.
- Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.



eni

polimeri europa

Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del REACH

In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati **sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti.**

Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni)

Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)



eni

polimeri europa

Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del REACH

Prescrizioni di carattere generale

...le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo **chiaro e conciso**. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una **persona competente** che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono **assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento...**

Contenuto della SDS

Le informazioni richieste vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sezioni/sottosezioni. **Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo.**



eni

polimeri europa

Sezioni (e sottosezioni) obbligatorie della SDS

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
- 3.2. Miscele

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
- 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- 6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
- 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- 7.3. Usi finali particolari

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. Parametri di controllo
- 8.2. Controlli dell'esposizione



eni

polimeri europa

Sezioni (e sottosezioni) obbligatorie della SDS

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- 9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
- 10.2. Stabilità chimica
- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
- 10.4. Condizioni da evitare
- 10.5. Materiali incompatibili
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1. Tossicità
- 12.2. Persistenza e degradabilità
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo
- 12.4. Mobilità nel suolo
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni



eni

polimeri europa

SDS e CLP: revisione completa

Nuova SDS per sostanze/miscele che rientrano in classe di pericolo per la prima volta. **Aggiornamenti necessari sulle SDS esistenti**

Attività		Sezioni da modificare
✱ Nome sull'etichetta CLP/ Registrazione REACH	➡	Sezione 1 - Identificazione della sostanza/miscele e società/impresa (n° registrazione, usi)
✱ Revisionare/ inserire la classificazione ed etichettature secondo CLP	➡	Sezione 3 - Composizione / informazione sugli ingredienti Sezione 2 - Identificazione di pericolo Sezione 15 - Etichettatura Sezione 16 - Indicazioni di pericolo
✱ Aggiornare coerentemente le informazioni di base	➡	Sezione 9 - Proprietà fisico e chimiche Sezione 11 - Informazioni tossicologiche Sezione 12 - Informazioni ecologiche
✱ Verificare/ aggiornare tutte le conseguenze sulle misure di gestione considerando tutte le norme correlate (coerenza con CSR - REACH)	➡	Sezione 4 - Misure di primo soccorso Sezione 5 - Misure antincendio Sezione 6 - Misure di rilascio accidentale Sezione 7 - Manipolazione ed immagazzinamento Sezione 8 - Controllo dell'esposizione/ protezione individuale Sezione 10 - Stabilità reattività Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento
✱ Scenari di esposizione	➡	Nuovo allegato
✱ Coerenza	➡	Sezione 14 - Informazioni sul trasporto



eni

polimeri europa

Articolo 31

Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:

a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).



eni

polimeri europa

Articolo 31

Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:

a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o

b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.



eni

polimeri europa

SOSTANZE

S
c
a
d
e
n
z
e

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

secondo i criteri della **67/548** (*art. 61.1 CLP*)

Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri **CLP**. In tal caso **etichettatura e imballaggio** obbligatoriamente solo secondo **CLP** (*art 61.2 CLP*). Le SDS riportano comunque la doppia classificazione (67/548 e CLP)

SDS conforme all' **ALLEGATO II REACH**

Per chi classifica **volontariamente** secondo **CLP** (*art 61.2 CLP*):
ALLEGATO I REG. 453/2010
(*Art. 2.1 Reg.453/2010*)

CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della **67/548** e del **CLP** (**DOPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA**)

ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri **CLP** (*Art. 61.3 CLP*)

SDS conforme all' **ALLEGATO I REG. 453/2010** (*art. 1.1 Reg.453/2010*)

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

secondo i criteri **CLP** (*art. 62 CLP*).
Abrogazione 67/548

SDS conforme all' **ALLEGATO II REG 453/2010**
(*art. 1.2 Reg.453/2010*)

**1°
DICEMBRE
E 2010**

**1°
DICEMBRE
2012**

**1°
GIUGNO
2015**

d
e
r
o
g
h
e

DEROGA SOSTANZE "A SCAFFALE"

(immesse sul mercato prima del 1° Dicembre 2010) *art. 61.4 CLP*

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

secondo i criteri della **67/548** (*art. 61.4 CLP*)

SDS continua ad essere conforme all' **ALLEGATO II REACH** (*art 2.6 Reg.453/2010*), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (*art 31.9 REACH*)

polimeri europa



eni

MISCELE

s
c
a
d
e
n
z
e

d
e
r
o
g
h
e

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della **1999/45** (art. 61.1 CLP)

Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri **CLP**, in tal caso **etichettatura e imballaggio** obbligatoriamente secondo **CLP** (art 61.2 CLP)→in tal caso si rimanda agli art 2.4 e 2.5 Reg.453/2010 per la compilazione SDS

SDS Se si classifica **volontariamente** secondo **CLP** (art 61.2 CLP): **ALLEGATO II REG. 453/2010** (Art. 2.3 Reg.453/2010)

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri **CLP** (art. 62 CLP).
Abrogazione 1999/45

SDS conforme all' **ALLEGATO II REG. 453/2010** (art. 1.2 Reg.453/2010)

SDS conforme all' **ALLEGATO II REACH**
Volontariamente
ALLEGATO I REG. 453/2010
(art 2.2 Reg.453/2010)

SDS conforme all' **ALLEGATO I REG.453/2010** (art. 1.1 Reg.453/2010)

1° DICEMBRE 2010

1° DICEMBRE 2012

1° GIUGNO 2015

1° GIUGNO 2017

DEROGA

(miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° Dicembre 2010) art. 61.4 CLP

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

secondo i criteri della **1999/45** (art. 61.4 CLP)

SDS continua ad essere conforme all' **ALLEGATO II REACH** (art 2.7 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)

DEROGA MISCELE "A SCAFFALE"

(immesse sul mercato prima del 1° Giugno 2015) art. 61.4 CLP

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

secondo i criteri **1999/45** (art. 61.4 CLP)

SDS continua ad essere conforme all' **ALLEGATO I REG. 453/2010** (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH).



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

1.1 Identificatori del prodotto: informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela

L'identificatore del prodotto va indicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento CLP e **secondo le indicazioni dell'etichetta** nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato, a meno che gli Stati membri in questione non abbiano preso altri provvedimenti.

Per le sostanze soggette a registrazione va indicato il **numero di registrazione**.

Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione (qualora l'Autorità lo richieda si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazione completo).



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: gli usi identificati devono essere in accordo con le informazioni fornite nel CSR ma non è necessario inserire specificatamente i codici descrittivi.

Vanno inoltre indicati gli usi sconsigliati (se del caso).

1.3 Informazioni sul fornitore della SDS: viene espressamente indicato il Rappresentante Esclusivo come fornitore di SDS.

Se il fornitore non risiede nello Stato Membro nel quale la sostanza o miscela è immessa sul mercato e nomina una persona responsabile per tale Stato Membro, è necessario indicare l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona.

Prima era una possibilità ora è un obbligo!



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

1.4 Numero telefonico di emergenza: eliminato il riferimento specifico all'azienda se esiste un organismo di consulenza ufficiale.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Allegato I: per le sostanze obbligatorio riportare la vecchia e nuova classificazione coerente con la notifica, qualora effettuata.

Allegato II: sia per sostanze che per miscele riportare nuova classificazione CLP, sempre coerente con la notifica, qualora effettuata.

La classificazione deve essere riportata per esteso nella Sezione 16.

2.2 Elementi dell'etichetta: l'etichettatura deve riferirsi soltanto ad una normativa (Direttive o CLP)

Allegato I: obbligatorio per le sostanze indicare etichettatura secondo CLP. Per le miscele solo se volontariamente già applicato CLP, altrimenti solo vecchia etichetta.

Allegato II: obbligatoria etichetta CLP sia per sostanze che per miscele.

polimeri europa



eni

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

3.2 Composizione/informazione sugli ingredienti - Miscele: deve essere riportato il numero di registrazione per ciascuna sostanza riportata nella sezione (ad eccezione delle sostanze per cui è stata richiesta una denominazione chimica alternativa).

Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione (qualora l'Autorità lo richieda si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazione completo).

4 Misure di primo soccorso: suddivisa in tre sottosezioni a loro volta suddivise in ulteriori paragrafi. Non si evidenziano modifiche sostanziali ma vanno meglio dettagliati i contenuti della sezione.

5 Misure antincendio: suddivisa in tre sottosezioni. Non si evidenziano modifiche sostanziali ma vanno meglio dettagliati i contenuti della sezione.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

6 Misure in caso di rilascio accidentale: suddivisa in quattro sottosezioni a loro volta suddivise in ulteriori paragrafi. Si specifica la necessità di distinguere tra gli interventi da adottare in caso di piccole o grandi perdite.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: viene richiesta una distinzione tra le precauzioni che devono essere adottate da chi interviene direttamente o indirettamente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: oltre ai metodi di bonifica si richiede di fornire opportune raccomandazioni sui metodi e materiali per il contenimento. Si richiede inoltre una più dettagliata informativa sulle tecniche di bonifica da usare e/o non usare.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

7 Manipolazione e immagazzinamento: suddivisa in tre sottosezioni a loro volta suddivise in ulteriori paragrafi. Viene richiesto di meglio dettagliare i contenuti delle singole sottosezioni.

7.3 Usi finali specifici: oltre alla compilazione delle sottosezioni 7.1 (precauzioni per la manipolazione sicura) e 7.2 (condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità) se allegato uno scenario di esposizione, vi può essere fatto riferimento.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale: quando è prescritto un CSR, le informazioni devono essere coerenti con quelle relative agli usi identificati nel CSR e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla SDS.

8.1 Parametri di controllo: quando è prescritto un CSR vanno indicati i valori di DNELs e PNECs.

Vanno inseriti anche i valori limite per eventuali contaminanti che si possono generare dall'utilizzo della sostanza/miscela.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

8.2 Controlli dell'esposizione: vanno fornite le informazioni a meno che non venga allegato alla SDS uno scenario di esposizione.

Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportata), il fornitore deve indicare che la SDS è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione.

Per la scelta dei dispositivi per la protezione occhi/volto, pelle vengono richieste dettagliate informazioni, esempio si richiede specificamente di fornire indicazioni in merito allo spessore e alla resistenza tipica minima del materiale indicato per la protezione delle mani.

9 Proprietà fisiche e chimiche: le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione e/o nel CSR.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: vanno riportate le informazioni adeguate sull'aspetto (solido, liquido o gassoso) e, specificatamente per lo stato solido informazioni sulla granulometria e area della superficie specifica.

Aggiunti:

- soglia olfattiva
- punto di fusione/punto di congelamento
- limite superiore/inferiore di infiammabilità ed esplosività
- temperatura di autoaccensione
- temperatura di decomposizione

NOTA: per le miscele va indicato chiaramente a quale sostanza si riferiscono i dati, a meno che non siano validi per l'intera miscela. Ciò sembrerebbe contraddittorio rispetto a quanto definito nel CLP per la classificazione delle miscele in riferimento ai pericoli chimico-fisici (in quanto prevede l'effettuazione di test direttamente sulla miscela).



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

9.2 Altre informazioni: sono stati aggiunti:

- potenziale di ossidoriduzione
- potenziale di formazione di radicali
- proprietà foto catalitiche

Spostati al 9.1: punto/intervallo di fusione e temperatura di auto infiammabilità

10 Stabilità e reattività: suddivisa in ben 6 sottosezioni (Reattività, stabilità chimica, possibilità di reazioni pericolose, condizioni da evitare, materiali incompatibili, prodotti di decomposizione pericolosi) e sottoparagrafi con molte informazioni richieste.

Se è indicato che una determinata proprietà non sussiste o se non sono disponibili informazioni, vanno forniti i motivi!

Le informazioni possono basarsi anche su dati generici per la classe o per la famiglia di sostanze o miscele se rappresentano in modo adeguato il pericolo potenziale della sostanza o miscela.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

11 Informazioni tossicologiche: la sezione è suddivisa in una sottosezione a sua volta suddivisa in 13 paragrafi e sottoparagrafi. Vengono richieste ulteriori informazioni derivanti dall'applicazione dei test effettuati per la registrazione.

Se la sostanza/miscela non è classificata per una specifica classe, differenziazione o effetto, specificare se questo è dovuto a mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, oppure dati inconcludenti, oppure concludenti ma insufficienti. In questo ultimo caso riportare "basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".

12 Informazioni ecologiche: la sezione è suddivisa in sei sottosezioni (tossicità, persistenza e degradabilità, potenziale di bioaccumulo, mobilità nel suolo, risultati della valutazione PBT e vPvB, altri effetti avversi).

13 Considerazioni sullo smaltimento: è stato aggiunto la nuova sottosezione "Metodi di trattamento dei rifiuti" con la richiesta quindi di ulteriori informazioni.



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

14 Informazioni sul trasporto: la sezione è suddivisa in sette diverse sottosezioni. E' stato inserito l'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne (ADN). Ogni sottosezione richiede specifiche informazioni da inserire. La sezione presenta due nuove sottosezioni: precauzioni speciali per gli utilizzatori e informazioni relative al trasporto alla rinfusa secondo l'Annex II della Marpol 73/78 e Codice IBC.

15 Informazioni sulla regolamentazione: suddivisa in due sottosezioni 15.1 norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela e 15.2 valutazione della sicurezza chimica dove deve essere indicato se è stata effettuato un CSR.

E' stato spostato il riferimento alle informazioni riportate in etichetta (Sezione 2)



eni

polimeri europa

Principali novità nelle Sezioni della nuova SDS

16 Altre informazioni: vanno inserite le informazioni pertinenti per la compilazione della SDS esempio la spiegazione o legenda delle abbreviazioni e acronimi utilizzati, i principali riferimenti bibliografici.



eni

polimeri europa